

REGOLAMENTO (CEE) N. 1404/82 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al paracetamol (DCI) della sottovoce 29.25 B III ex b) della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per il paracetamol (DCI) della sottovoce 29.25 B III ex b) della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 300 000 ECU; che, in data 20 maggio 1982, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno

raggiunto per imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'11 giugno 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.25 B III ex b) (codice Nimexe : 29.25-53)	Paracetamol (DCI)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 21. 12. 1982, pag. 1.